



IRAP



IRES



IRPEF



IVA



SINTESI

Statistiche sulle dichiarazioni fiscali

# Analisi dei dati IRPEF

## Anno d'imposta 2024

---

**A cura di**

Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali

Ufficio di Statistica



Dipartimento  
delle Finanze



**SISTAN**  
SISTEMA STATISTICO  
NAZIONALE

# Sommario

<b>1</b>	<b>Persone Fisiche</b> .....	<b>3</b>
1.1	Introduzione .....	3
1.2	Principali novità normative.....	3
1.3	Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata .....	4
1.4	Analisi territoriale del reddito dichiarato .....	7
1.5	Principali tipologie di redditi dichiarati .....	8
1.6	Somme erogate per incremento di produttività e <i>benefit</i> .....	18
1.7	Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.....	19
1.8	L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef .....	21
1.9	Trattamento integrativo.....	22
1.10	Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere .....	24
1.11	Deduzioni e detrazioni .....	26

# 1 Persone Fisiche

Il presente documento fornisce elementi descrittivi sulle principali grandezze fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei Redditi/Persone fisiche, del modello 730 e della Certificazione Unica (per i percipienti di redditi che non presentano il modello Redditi e 730).

## 1.1 Introduzione

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali relative all'Irpef dopo circa cinque mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi<sup>1</sup>. Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali, e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2025<sup>2</sup> rispetto al modello 770 garantiscono tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica.

## 1.2 Principali novità normative

La Legge di Bilancio 2024 ha ridotto a tre le aliquote Irpef: 23% per i redditi fino a 28.000 euro, 35% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro e 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Inoltre, la detrazione per lavoro dipendente spettante per un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è stata elevata da 1.880 euro a 1.955 euro. Questo intervento ha comportato un adeguamento nel meccanismo che determina la spettanza o meno del trattamento integrativo: viene disposto, infatti, che nel calcolo della relativa spettanza l'importo della detrazione calcolata sul solo reddito da lavoro dipendente, da comparare all'imposta lorda calcolata sul medesimo reddito, debba essere ridotto di un importo pari a 75 euro parametrato al periodo di lavoro nell'anno.

È stata inoltre prevista una riduzione delle detrazioni per oneri pari a 260 euro per i soggetti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Questa riduzione riguarda le detrazioni calcolate sui soli seguenti oneri:

- gli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie);
- le erogazioni a favore di partiti politici;
- i premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.

È stato ridotto a 5.000 euro il limite di spesa per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nell'ambito di ristrutturazioni edilizie.

---

<sup>1</sup> Il termine di presentazione del modello Redditi PF è il 31 ottobre, mentre per il modello 730 è il 30 settembre.

<sup>2</sup> Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi e il termine di presentazione è previsto entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il termine è il 31 marzo per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale e il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese Superbonus, la percentuale di detrazione passa dal 90% al 70% ed è confermata la rateizzazione in 10 anni.

Solo per l'anno d'imposta 2024, è previsto il bonus tredicesima di 100 euro, a beneficio dei lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 28.000 euro, almeno un figlio a carico e un'imposta lorda maggiore delle detrazioni.

Per quanto riguarda la cedolare secca, applicabile nel caso di contratti di locazione breve fino a un massimo di 4 immobili, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 21% sul primo immobile e del 26% a partire dal secondo.

Per il regime degli impatriati, è stata prevista una modifica normativa (art. 5 del D. Lgs. del 27/12/2023 n. 209) che prevede l'imponibilità al 50% dei redditi entro il limite di 600.000 euro di reddito.

### 1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata


Nel 2024 il contesto macroeconomico è stato caratterizzato da una crescita del PIL<sup>3</sup> pari al 2,8% in termini nominali e allo 0,8% in termini reali. Nel 2024 è proseguita l'espansione dell'occupazione in Italia. Nel Rapporto annuale Istat 2025, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro, gli occupati sono aumentati dell'1,5 per cento (+352 mila unità), dopo una crescita del 2,1 per cento nel 2023 e del 2,4 nel 2022.

**I contribuenti** che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2024 - in via diretta (modello Redditi e 730) o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)<sup>4</sup> - sono stati oltre **42,8 milioni**, in aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La figura 1.1 riporta la variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo nel 2024 rispetto all'anno di imposta 2023 e mostra in linea con l'anno precedente, un incremento dei soggetti nelle classi di reddito complessivo<sup>5</sup> al di sopra dei 26.000 euro e una riduzione del numero dei contribuenti con reddito complessivo inferiore.

<sup>3</sup> La variazione del PIL è riferita a dati aggiornati a marzo 2026 e provenienti dal *Data-Warehouse* delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito [Istat](https://www.istat.it). La variazione del PIL in termini reali è riferita al PIL a valori concatenati con anno di riferimento 2020.

<sup>4</sup> Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi. A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono: solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto; redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio; solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro; soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

<sup>5</sup> Per l'anno 2024 è confermato l'esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e poi prorogato e modificato dal decreto-legge n. 48/2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio è riconosciuto per il periodo paga compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, e consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore nelle seguenti misure (rif.to Circolare Inps n.11 del 16/01/2024):

**Figura 1.1 Variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo - confronto 2024 – 2023**


In riferimento al modello dichiarativo, la tabella 1.1 mostra che il **58,9% delle persone fisiche** assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il **modello 730 (+3,1%** rispetto al 2023), mentre il numero dei soggetti che utilizzano il **modello Redditi (19,6%**, pari a circa 8,4 milioni di contribuenti) si è ridotto (**-2,8%** rispetto al 2023), anche a causa del maggiore ricorso al modello 730 precompilato<sup>6</sup>. 4,1 milioni di soggetti hanno presentato il modello 730 in assenza di sostituto d'imposta<sup>7</sup>, come previsto dalla normativa vigente. Rispetto al 2023, si contrae il numero di soggetti che non hanno presentato le dichiarazioni (**21,5%** del totale contribuenti), i cui relativi dati sono stati recuperati dalla **Certificazione Unica CU (-2,6%** rispetto al 2023).

- del 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- del 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo di 1.923 euro.

L'esonero non ha effetto sul rateo di tredicesima.

<sup>6</sup> Dall'anno d'imposta 2024 nel modello 730 sono stati introdotti i quadri M "redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni" e T "plusvalenze di natura finanziaria" che precedentemente obbligavano alla presentazione del modello Redditi.

<sup>7</sup> Si tratta di soggetti che hanno compilato il *flag* "730 senza sostituto" nel frontespizio del modello 730. Sono stati esclusi i coniugi che non sono dipendenti e/o pensionati. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal modello 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare l'IMU e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.


**Tab. 1.1 Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione – anno d'imposta 2024**

Regione	Modello Redditi	Modello 730	Modello CU	Totale
Piemonte	649.683	1.906.682	695.151	<b>3.251.516</b>
Valle d'Aosta	23.808	58.150	17.881	<b>99.839</b>
Lombardia	1.445.268	4.535.353	1.626.624	<b>7.607.245</b>
Liguria	267.843	661.417	273.861	<b>1.203.121</b>
Trentino Alto Adige (P.A.Trento)	81.808	280.973	84.292	<b>447.073</b>
Trentino Alto Adige (P.A.Bolzano)	89.749	237.863	124.136	<b>451.748</b>
Veneto	720.791	2.368.824	710.626	<b>3.800.241</b>
Friuli-Venezia Giulia	158.344	609.693	192.258	<b>960.295</b>
Emilia-Romagna	681.338	2.217.902	624.253	<b>3.523.493</b>
Toscana	605.111	1.577.304	643.190	<b>2.825.605</b>
Umbria	129.477	382.782	131.268	<b>643.527</b>
Marche	232.530	737.767	181.358	<b>1.151.655</b>
Lazio	798.169	2.316.674	934.342	<b>4.049.185</b>
Abruzzo	183.920	585.043	172.672	<b>941.635</b>
Molise	41.758	133.097	36.963	<b>211.818</b>
Campania	697.990	1.732.559	936.138	<b>3.366.687</b>
Puglia	518.558	1.657.222	492.625	<b>2.668.405</b>
Basilicata	67.613	241.522	66.185	<b>375.320</b>
Calabria	210.910	670.742	303.680	<b>1.185.332</b>
Sicilia	569.868	1.721.298	664.451	<b>2.955.617</b>
Sardegna	212.913	611.792	288.596	<b>1.113.301</b>
Mancante/errata	68	0	5.237	<b>5.305</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.387.517</b>	<b>25.244.659</b>	<b>9.205.787</b>	<b>42.837.963</b>

La figura 1.2 mostra il diverso **utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito**:

- La fascia di reddito **“fino a zero”** è popolata prevalentemente dal modello Redditi, la cui percentuale si attesta al 79,9%, seguito dalla Certificazione Unica, presente per il 12,7% dei casi. Il modello 730, compilato sostanzialmente da lavoratori dipendenti e pensionati, è presente per il rimanente 7,4%; la sua presenza è dovuta principalmente al fatto che, a fini dell'analisi, le dichiarazioni congiunte presentate tramite modello 730 sono trattate come due singole dichiarazioni. Tra i modelli 730 della fascia di reddito in esame, quindi, rientrano le dichiarazioni di soggetti con reddito pari a zero o con soli redditi fondiari non imponibili, presentate in maniera congiunta al modello 730 del coniuge che viene, invece, conteggiato nella propria fascia di reddito.
- Nella fascia di reddito **“da zero a 5.000”** prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione in quanto ricadono nella soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, per i quali il recupero dei dati avviene tramite le Certificazioni Uniche.
- Nelle fasce di reddito **“da 5.000 a 100.000”** euro è prevalente l'utilizzo del modello 730.
- Nelle fasce di reddito più elevate (**oltre 100.000 euro**) prevale l'utilizzo del modello Redditi che raggiunge il 76,9% per la fascia di reddito oltre i 300 mila euro.

**Figura 1.2 Composizione percentuale dei contribuenti per tipo di modello e classi di reddito complessivo<sup>8</sup> - anno d'imposta 2024**



\*Nella classe di reddito fino a zero sono presenti i soggetti che possiedono tipologie di reddito che possono assumere valore negativo (redditi d'impresa, di lavoro autonomo o partecipazioni) e che per la loro natura sono obbligati alla presentazione del modello Redditi

Classi di reddito complessivo in euro

■ CU ■ Redditi ■ 730

## 1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato


Il reddito complessivo ammonta a **1.076,3 miliardi** di euro (+4,7% rispetto al 2023), per un valore medio di 25.820 euro (+4,0% rispetto al 2023). La regione con reddito medio complessivo<sup>9</sup> più elevato è la Lombardia (30.200 euro), seguita dal Trentino Alto Adige (28.553 euro, con la provincia di Bolzano che raggiunge 29.850 euro), mentre la Calabria è la regione con il reddito medio più basso (19.020 euro).

L'analisi evidenzia, quindi, il persistere di una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e delle isole.

La figura 1.3 che segue illustra il reddito medio per regione di residenza.

<sup>8</sup> Nelle figure con composizione percentuale, per effetto dell'arrotondamento a una cifra decimale, la somma delle percentuali visualizzate potrebbe non essere esattamente uguale a 100.

<sup>9</sup> Nei documenti 'Analisi dei dati' del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al "reddito complessivo" definito come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell'abitazione principale soggetta a IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca). La variabile non comprende il reddito da quadro LM dei soggetti in regime forfetario e di vantaggio.

**Figura 1.3 Reddito medio in euro per regione di residenza - anno d'imposta 2024**


## 1.5 Principali tipologie di redditi dichiarati

In questo paragrafo vengono analizzate le **principali tipologie di reddito che compongono il reddito complessivo** e, in particolare, i redditi da lavoro dipendente e pensione, i redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica e, infine, i redditi fondiari.

### 1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione, redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di ammontare che di frequenza, sono quelle relative al **lavoro dipendente (54,4% del reddito complessivo e 56,4% del totale contribuenti)** e al **reddito da pensione (30,2% del reddito complessivo e 33,9% del totale contribuenti)**.

Il **reddito da lavoro dipendente**<sup>10</sup>, pari a **585,5 miliardi** di euro, comprende anche:

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, inclusi i collaboratori a progetto (fonte Certificazione Unica), oltre 925.500 soggetti (3,8% dei soggetti con reddito da lavoro dipendente), che rappresentano il 4,5% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi<sup>11</sup> e le prestazioni di previdenza complementare<sup>12</sup>, pari a circa 10,4 miliardi di euro.

Rispetto all'anno precedente si riscontra un incremento sia del **numero di soggetti che dichiarano reddito da lavoro dipendente** (oltre 348.000 soggetti in più rispetto al 2023, **+1,5%**), sia dell'**ammontare di reddito dichiarato**<sup>13</sup> (**+5,6%**). Con riferimento alla tipologia di contratto di lavoro, il numero di soggetti con **contratto a tempo indeterminato**<sup>14</sup> (17,9 milioni) mostra un **incremento dell'1,6%** rispetto al 2023 (con un reddito medio di 27.676 euro, +4,0% rispetto al 2023), mentre i soggetti che hanno esclusivamente **contratti a tempo determinato** (6,2 milioni) sono **aumentati dell'1,1%** rispetto al 2023 (con un reddito medio di 11.375 euro, +3,9% rispetto al 2023).

In relazione al **reddito da pensione** dichiarato, pari a **325,5 miliardi di euro**, si registra un lieve incremento del **numero di soggetti** (28.937 soggetti in più rispetto al 2023, **+0,2%**) e un incremento dell'**ammontare del reddito da pensione complessivo del 5,5%**.

In relazione al **numero dei soggetti**, si registra una **riduzione** rispetto all'anno precedente **dei contribuenti che dichiarano redditi di impresa** (-5,0% reddito d'impresa in contabilità ordinaria, -3,5% reddito da partecipazione, -2,5% reddito d'impresa in contabilità semplificata), mentre i soggetti che dichiarano **reddito da lavoro autonomo** registrano un lieve incremento (**+0,2%**).

In termini di **ammontare** dichiarato, diminuiscono il reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (-9,3%), il reddito da partecipazione (-4,5%), il reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (-4,1%) e il reddito da lavoro autonomo (-3,9%).

Hanno aderito al **regime forfetario**<sup>15</sup> circa **2 milioni di contribuenti** (+3,3% rispetto al 2023).

<sup>10</sup> Nel reddito da lavoro dipendente confluiscono diverse tipologie reddituali: reddito da lavoro dipendente, compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, i sussidi e le prestazioni di previdenza complementare, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane etc. Per un elenco esaustivo si rimanda alle istruzioni del modello Redditi Persone fisiche Fascicolo 1 al paragrafo Quadro RC.

<sup>11</sup> Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

<sup>12</sup> Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

<sup>13</sup> Il *trend* in aumento dell'occupazione è confermato anche dalla Relazione annuale 2024 della Banca d'Italia al paragrafo "Il mercato del lavoro" in cui si riporta un incremento dell'occupazione subordinata.

<sup>14</sup> Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel periodo d'imposta in esame e il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.

<sup>15</sup> Dall'anno d'imposta 2023 è stata innalzata a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023) la soglia dei compensi/ricavi di accesso al regime forfetario.

### 1.5.1.1 Analisi dei valori medi e mediani

La figura 1.4 (Valori medi<sup>16</sup> dei redditi soggetti a tassazione ordinaria) mostra che il **valore medio del reddito complessivo** è pari a **25.820 euro**. Sia il **reddito medio da pensione** (pari a 22.390 euro) sia quello da **lavoro dipendente** (pari a 24.250 euro) si collocano **al di sotto della media**, del 13,3% e del 6,1% rispettivamente.

Il **reddito medio d'impresa** dei soggetti in contabilità ordinaria e semplificata è pari a **28.550 euro, più alto del 10,6%** rispetto al reddito complessivo medio, mentre quello da **lavoro autonomo (67.510 euro)** è **oltre il doppio**. La differenza tra il reddito medio da lavoro autonomo e il reddito dichiarato dai lavoratori dipendenti è in parte spiegata dalla diversa modalità di indicazione dei contributi previdenziali all'interno di questi redditi. Nello specifico, i redditi riportati per i lavoratori dipendenti sono al netto dei contributi previdenziali, mentre i redditi da lavoro autonomo<sup>17</sup> devono essere indicati al lordo dei contributi (il valore medio dei contributi<sup>18</sup> riportati dai lavoratori autonomi è pari a 10.926 euro). È infine importante ricordare che i valori medi del reddito da lavoro autonomo sopra riportati non considerano le eventuali perdite e non includono i contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario, la cui eventuale inclusione determinerebbe una riduzione dei valori medi.

Si sottolinea che, nel confronto tra le diverse categorie reddituali, non si può prescindere dalle diverse norme fiscali per la determinazione del reddito e dalle peculiarità dell'attività svolta. In particolare, non è possibile confrontare i dati pubblicati relativi al reddito degli "imprenditori" con quelli dei "propri dipendenti": la definizione di imprenditore, infatti, non può essere assunta come sinonimo di "datore di lavoro" in quanto in questa sede si tratta di soli imprenditori individuali che, per buona parte, non hanno personale alle loro dipendenze.


---

<sup>16</sup> Nelle variabili relative ai redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione sono inclusi solo i soggetti con valori positivi o nulli, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

<sup>17</sup> Il reddito è riferito al rigo RE25 col1.

<sup>18</sup> Il valore si riferisce al rigo RP21 col1 della dichiarazione in presenza del campo RE25 col1.


**Figura 1.4 Valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - confronto 2024 – 2023**



Nella figura 1.5 (Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria) si osserva un **incremento**, rispetto all'anno di imposta 2023, **del reddito medio da lavoro dipendente (+4,1%) e del reddito da pensione (+5,3%)**.

Per i **redditi derivanti dall'esercizio dell'attività economica** si osserva una **riduzione dei valori medi**: reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (-4,5%), redditi da lavoro autonomo (-4,1%), reddito di spettanza in contabilità semplificata (-1,6%) e redditi da partecipazione (-1,0%). La contrazione del reddito da lavoro autonomo e del reddito d'impresa potrebbe derivare, tra l'altro, anche dal passaggio di alcuni contribuenti dal regime ordinario al regime forfetario.


**Figura 1.5 Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - confronto 2024 – 2023**



\* per il reddito da lavoro autonomo, di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria, semplificata e per il reddito di partecipazione il valore medio è calcolato tenendo in considerazione i soggetti con reddito positivo e nullo

Analizzando i redditi mediani e confrontandoli con quelli medi, si registra una **minore eterogeneità tra i redditi dei lavoratori dipendenti e quelli dei pensionati**, con una mediana sostanzialmente allineata alla media, mentre per i redditi derivanti da esercizio di attività economica emerge una maggiore differenza (figura 1.6).

**Figura 1.6 Valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - anno d'imposta 2024**



Nelle statistiche relative al reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche<sup>19</sup> vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta<sup>20</sup>;
- per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, reddito di spettanza dell'imprenditore e reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti a imposta sostitutiva.

La figura 1.7 (Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo soggetti a tassazione ordinaria<sup>21</sup>) mostra che, per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo, il reddito medio dei soli soggetti in "continuità d'esercizio" è rispettivamente di circa il 2,5% e del 3,3% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono lo stesso tipo di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore del 32,6% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto di tali quote). Per le imprese in contabilità semplificata, il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è del 25,6% superiore rispetto a quello netto. È comunque opportuno


<sup>19</sup> Sul sito del Dipartimento delle Finanze è presente la sezione "Tipologia di reddito (approfondimento)" dove vengono analizzati i redditi in continuità di esercizio e il reddito di spettanza dell'imprenditore.

<sup>20</sup> Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

<sup>21</sup> Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.

sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori<sup>22</sup>.

**Figura 1.7 Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - anno d'imposta 2024**



<sup>22</sup> Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al "reddito di spettanza dell'imprenditore", mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come "reddito da partecipazione".


## 1.5.2 Redditi fondiari

### 1.5.2.1 Redditi fondiari imponibili

Il reddito fondiario è composto da reddito da fabbricati e reddito da terreni (distinto in reddito dominicale e reddito agrario).

Nel 2024 i soggetti che dichiarano un reddito da fabbricati a tassazione ordinaria sono 19,6 milioni per un **ammontare di reddito da fabbricati soggetto a tassazione ordinaria** pari a **26,6 miliardi** di euro (2,5% del reddito complessivo, +1,6% rispetto al 2023). I redditi soggetti a **cedolare secca** ammontano a 14,4 miliardi di euro per l'aliquota del 21%, a circa 8 miliardi per l'aliquota al 10% e a 0,3 miliardi per l'aliquota al 26%<sup>23</sup> (figura 1.8).

**Figura 1.8 Redditi fondiari imponibili - confronto 2024 – 2023**



**Il reddito dominicale e il reddito agrario registrano entrambi un incremento del 6,1%** rispetto al 2023. L'incremento è riconducibile al regime agevolativo introdotto dall'anno d'imposta 2024 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) che prevede la seguente tassazione:

- fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000 euro, 100 per cento.


<sup>23</sup> Dall'anno d'imposta 2024, per i contratti di locazione breve (di durata fino a 30 giorni) fino a un massimo di 4 appartamenti, è stata introdotta l'aliquota del 26% dal secondo appartamento.

### 1.5.2.2 Redditi fondiari non imponibili

I redditi fondiari non imponibili<sup>24</sup> ammontano a **7,3 miliardi di euro**, cui vanno aggiunti i **redditi da abitazione principale** soggetto a IMU<sup>25</sup> per un importo di **233,9 milioni di euro**.

L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili<sup>26</sup> presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 64,5% nella classe fino a 7.500 euro al 19,8% nella classe oltre 300.000 euro (figura 1.9).

**Figura 1.9 Incidenza percentuale redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili\* - anno d'imposta 2024**



\* Dai redditi fondiari imponibili sono esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

<sup>24</sup> Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef.

<sup>25</sup> Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

<sup>26</sup> Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto a imposta sostitutiva (cedolare secca). L'incidenza è calcolata considerando il rapporto tra la somma dei redditi fondiari non imponibili (RN50 col2) e il reddito da abitazione principale e pertinenze soggette a IMU (RN50 col1) e la somma tra il reddito da fabbricati (RB10 col13) e reddito dominicale imponibile (RA11 col10).

### 1.5.2.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

Il regime di tassazione sostitutiva (cedolare secca) è opzionale, si applica ai redditi da fabbricati a uso abitativo dati in locazione e sostituisce l'Irpef, le addizionali all'Irpef, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. L'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% al canone di locazione annuo stabilito dalle parti o l'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Dal 2017 è prevista l'applicazione dell'aliquota al 21% anche per i contratti di "locazione breve"<sup>27</sup>, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari e affittuari, il cui reddito rientrava precedentemente nella categoria dei "redditi diversi". Dal 2021, l'opzione è disponibile per i soli contribuenti che destinano a locazione breve non più di 4 immobili. Infine, dal 2024, l'aliquota è passata dal 21% al 26% per le locazioni a partire dal secondo immobile.

La tassazione sostitutiva (cedolare secca) ha interessato nel 2024 circa **3,3 milioni di soggetti**<sup>28</sup> (+5,1% rispetto al 2023) per un **ammontare imponibile di 23,4 miliardi di euro**<sup>29</sup> (+8,4% rispetto al 2023) e un **imposta dichiarata di oltre 4,1 miliardi di euro**, +9,0% rispetto al 2023 (di cui il 74,9% derivante da aliquota al 21%). Il maggior incremento si è registrato nell'imponibile a cedolare secca del 10% (+7,5%), per un ammontare che passa da 7,4 a circa 8 miliardi di euro, mentre l'imponibile a cedolare secca del 21% aumenta del 5,3%, passando da 13,7 miliardi a 14,4 miliardi di euro.

La **distribuzione per classi di reddito complessivo** evidenzia che il 48,7% dei soggetti con cedolare al 10%, il 48,1% con cedolare secca al 21%, e il 38,9% con cedolare al 26% dichiarano un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro (e rappresentano l'8,0% del totale contribuenti nella fascia di reddito da 20.000 a 50.000). Il 46,1% dei soggetti con cedolare al 26%, il 26,7% dei soggetti con cedolare secca al 10% e il 26,6% con cedolare al 21% dichiarano un reddito complessivo maggiore di 50.000 euro (e rappresentano il 26,4% del totale contribuenti nella classe di reddito oltre 50.000 euro).


La **distribuzione regionale** mostra che l'opzione per la cedolare secca al 21% e al 26% viene utilizzata principalmente in Lombardia (rispettivamente il 22,7% e il 16,6% dei soggetti), mentre l'opzione della cedolare secca al 10% viene utilizzata principalmente nel Lazio (17,6% dei soggetti). Il confronto con l'anno precedente mostra un maggiore incremento dell'ammontare dei redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca nelle isole (+13,5%), nelle regioni meridionali (+9,1%) e nelle regioni centrali (+8,9%), con variazioni superiori rispetto all'incremento nazionale dell'8,4% (figura 1.10).

<sup>27</sup> Il dato si riferisce soltanto ai contratti brevi stipulati da comodatari e affittuari il cui reddito rientra nella categoria dei 'redditi diversi' e riguarda 49.397 soggetti per un ammontare di 644,4 milioni di euro. L'informazione dei contratti brevi stipulati dai proprietari è evidenziabile dal quadro RB con aliquota al 26%, per gli immobili successivi al primo, mentre quella del primo immobile non è distinguibile dal resto della cedolare secca al 21%.

<sup>28</sup> Si è considerata la somma delle frequenze dell'imponibile a cedolare secca al 26%, 21%, 10% e imponibile a cedolare secca relativo a contratti di locazione breve che costituiscono "redditi diversi".

<sup>29</sup> Nell'ammontare sono compresi anche i redditi a cedolare secca che costituiscono redditi diversi (circa 0,64 milioni di euro).

**Figura 1.10 Variazione percentuale dell'ammontare dei redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca per area geografica - confronto 2024 – 2023**



## 1.6 Somme erogate per incremento di produttività e *benefit*

Per il 2024 sono confermati i requisiti per usufruire dell'imposta agevolata per i premi di produttività<sup>30</sup> con una aliquota al 5%.

Per l'anno 2024 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato oltre **2,6 milioni**<sup>31</sup> di **contribuenti** per un **ammontare** di reddito pari a **3,7 miliardi di euro** (+7,9% rispetto al 2023), di cui 689 milioni di euro erogati sotto forma di *benefit*<sup>32</sup> che, entro i limiti dell'importo del premio agevolabile, non sono assoggettati ad alcuna imposizione. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, introdotta dal 2016, ha interessato 691.755 soggetti. L'ammontare dei *benefit* incide mediamente per il 18,7% sul totale premi e ha un andamento crescente al crescere del reddito complessivo.

<sup>30</sup> La normativa sui premi di produttività è stata caratterizzata nel corso degli anni da diverse modifiche. Dal 2017 le somme agevolabili sono pari a 3.000 euro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente è di 80.000 euro; l'imposta agevolata sostituisce l'Irpef nazionale e le addizionali regionali Irpef nel settore privato. Inoltre, è sempre prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di *benefit*.

<sup>31</sup> Si considerano i soggetti che hanno percepito premi di produttività o *benefit*. Se il soggetto ha sia il premio di produttività che i *benefit* viene contato una volta sola.

<sup>32</sup> Per *benefit* si intendono prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale.

Le opzioni per la tassazione sostitutiva sono state esercitate prevalentemente in Lombardia (22,5%), Emilia-Romagna (11,9%), Veneto e Lazio (9,4% per entrambe).

## 1.7 Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative finalizzate ad attrarre risorse umane nel Paese. La disciplina, relativa a “docenti e ricercatori”<sup>33</sup> e agli “impatriati”<sup>34</sup>, prevede a favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, una tassazione agevolata dei redditi prodotti. Si segnala che la disciplina degli “impatriati”<sup>35</sup> è stata oggetto di modifiche normative nel corso degli anni (la disciplina dei “contro-esodati” non trova più applicazione a partire dal 2018).

---


<sup>33</sup> Il reddito soggetto a tassazione è pari al 10%. Dal 2022 per i docenti e ricercatori trasferiti prima del 2020 è prevista la proroga dell’agevolazione.

<sup>34</sup> Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un’imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell’agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha previsto per l’anno d’imposta 2024 modifiche al regime degli impatriati modificandone i requisiti e prevedendo un’imponibilità al 50% dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

<sup>35</sup> Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un’imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell’agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha previsto per l’anno d’imposta 2024 modifiche al regime degli impatriati modificandone i requisiti e prevedendo un’imponibilità al 50% dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

Il regime dei “**docenti e ricercatori**”<sup>36</sup>, che è stato stabilizzato con la Legge di Bilancio 2017, è stato applicato a **4.774 lavoratori dipendenti** per un ammontare lordo<sup>37</sup> medio del reddito da lavoro dipendente di 56.411 euro<sup>38</sup>, mentre il regime degli “**impatriati**”<sup>39</sup> ha interessato **44.881 lavoratori dipendenti** per un ammontare lordo medio del reddito da lavoro dipendente di 120.922 euro<sup>40</sup>.

**Figura 1.11 Regimi agevolativi delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: numero soggetti per regime agevolativo - anno d'imposta 2024**



Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta la disciplina dei “**neo-residenti**” (quadro NR)<sup>41</sup>, un’agevolazione a favore delle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, e che prevede l’applicazione di un’**imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta** in cui risulta valida l’opzione. L’agevolazione può essere estesa ai familiari, per i quali l’imposta forfetaria è ridotta a 25.000 euro. Per i soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza successivamente al 10 agosto 2024, l’importo dovuto è elevato a 200.000 euro. L’opzione è revocabile, cessa comunque di produrre effetti decorsi

<sup>36</sup> Il dato si riferisce alla somma delle frequenze del reddito rientrante nell’agevolazione “docenti e ricercatori” codice 02 e codice 15. Possono essere presenti casi di compresenza dei due codici, pertanto la somma delle frequenze può non coincidere con il numero dei soggetti.

<sup>37</sup> Il reddito lordo comprende la parte imponibile e la parte esente.

<sup>38</sup> Il regime dei “docenti e ricercatori” riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) e compilano il campo RE21 col1; nel 2024 risultano 43 soggetti, di cui 19 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

<sup>39</sup> Il dato si riferisce alla somma delle frequenze del reddito rientrante nell’agevolazione “impatriati” codici: 04, 06, 08, 09, 13, 14, 16 e 17. Possono essere presenti casi di compresenza dei codici, pertanto la somma delle frequenze può non coincidere con il numero dei soggetti.

<sup>40</sup> Il regime degli “impatriati” riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) o reddito d’impresa (da quadro RF e RG) e compilano il *flag* “Impatriati art. 16 D. Lgs. 147/2015”; nel 2024 si tratta di 5.720 soggetti, di cui 1.012 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

<sup>41</sup> Per accedere al regime agevolativo è necessario che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è cumulabile con le agevolazioni per il rientro dei "docenti e ricercatori" e degli "impatriati".

Non possono essere assoggettati a imposta sostitutiva, e quindi concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia.

In base ai dati delle dichiarazioni del 2024, **1.631 soggetti**<sup>42</sup> hanno compilato il quadro "NR – Nuovi residenti". Il 48,4% di tali soggetti ha dichiarato redditi in Italia per un reddito complessivo totale dichiarato pari a **102,5 milioni di euro** prevalentemente costituito da reddito da lavoro dipendente (73,3% del totale).

È prevista inoltre **un'imposta sostitutiva con aliquota del 7%**<sup>43</sup>, introdotta dal 2019 a favore dei titolari di **reddito da pensione di fonte estera** che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. La misura ha interessato **933 soggetti** che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 37,6 milioni di euro (40.262 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera di 57,4 milioni di euro. **L'imposta sostitutiva dichiarata è di 4,0 milioni di euro.**

## 1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

Oltre **34,1 milioni** di contribuenti (il 79,6% del totale) dichiarano un'imposta netta pari a **197,4 miliardi di euro** (+3,9% rispetto al 2023) per un valore pro capite di 5.790 euro.


Oltre 8,7 milioni di soggetti dichiarano un'imposta netta pari a zero, si tratta di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero dagli obblighi dichiarativi, di contribuenti le cui detrazioni azzerano l'imposta lorda, oppure di soggetti che dichiarano unicamente redditi soggetti a tassazione sostitutiva. Prendendo in considerazione anche i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal trattamento integrativo e bonus tredicesima, **i soggetti che di fatto non versano Irpef sono oltre 11,3 milioni.**

La **distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo** mostra che i contribuenti con imposta netta diversa da zero e **redditi fino a 35.000 euro** (il 76,6% del totale contribuenti) dichiarano il **34,9% dell'imposta netta totale**, mentre il restante 65,1% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (il 23,4% del totale contribuenti). In particolare il 32,1% dell'imposta è dichiarata nella classe "da 35.000 a 70.000" euro. I soggetti con imposta netta valorizzata e un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro (0,2% dei contribuenti) dichiarano il 6,6% dell'imposta netta totale (nel 2023 era il 7,1%).

<sup>42</sup> Di cui 27 soggetti hanno esercitato l'opzione di revoca (campo NR1 col7).

<sup>43</sup> La tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti e deve essere compilata l'apposita sezione del quadro RM.

**Figura 1.12 Distribuzione percentuale dei soggetti con imposta netta diversa da zero e dell'imposta netta - anno d'imposta 2024**



L'**addizionale Irpef regionale** ammonta, nel 2024, a **16,2 miliardi di euro** (+6,2% rispetto al 2023), mentre quella **comunale** è circa **6,6 miliardi di euro** (+6,4% rispetto al 2023). L'addizionale regionale media varia da un minimo di 300 euro in Sardegna a un massimo di 790 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia da un minimo di 140 euro della Provincia Autonoma di Bolzano a un massimo di 280 euro in Liguria e nel Lazio.

## 1.9 Trattamento integrativo

Per il 2024 si confermano le modalità di calcolo per determinare il trattamento integrativo di 1.200 euro, previsto per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro<sup>44</sup>, con la sola condizione che l'imposta lorda calcolata ai fini della spettanza sia superiore all'importo della detrazione spettante, calcolata sul medesimo reddito, diminuita di un importo pari a 75 euro parametrato al periodo di lavoro nell'anno.


<sup>44</sup> Per i redditi fino a 15.000 euro il trattamento integrativo spetta a condizione che l'imposta lorda, calcolata sul reddito da lavoro dipendente, sia maggiore della detrazione per reddito da lavoro dipendente. Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro, oltre alla condizione sopra esposta il trattamento integrativo spetta a condizione che l'imposta lorda complessivamente determinata risulti inferiore a specifiche detrazioni (per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per spese sanitarie rateizzate, per spese relative a interessi passivi mutui contratti entro il 2021, per spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione).

Sulla base delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2024, risultano circa **4,8 milioni** di **soggetti** con trattamento integrativo per un ammontare di **4,1 miliardi di euro** (-6,6% rispetto al 2023).

A livello territoriale si riscontra che il **41,2% dell'ammontare del trattamento integrativo ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali**; i dipendenti delle regioni centrali, meridionali e delle isole sono stati invece interessati, rispettivamente, per il 20,4%, 26,3% e 12,1% dell'ammontare complessivo del trattamento spettante.

Significativa è l'incidenza percentuale dei **lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento** rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al **19,8%** in tutto il territorio nazionale. L'incidenza raggiunge il 30,4% in Calabria e il 27,4% in Sicilia.

**Figura 1.13 Incidenza percentuale dei soggetti con trattamento integrativo spettante sul totale dei lavoratori dipendenti per regione - anno d'imposta 2024**



La **distribuzione per classi di reddito complessivo**<sup>45</sup> evidenzia che l'**86,1%** del trattamento spettante ha interessato soggetti con **reddito complessivo compreso tra 7.500 e 15.000 euro**.

È interessante sottolineare che **oltre 2,6 milioni di soggetti** (54,8% del totale soggetti beneficiari) beneficiano di un **trattamento integrativo**<sup>46</sup> di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che, per tali soggetti, il trattamento, comprensivo del bonus tredicesima, ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta. Complessivamente **la parte di**

<sup>45</sup> Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale, mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al trattamento integrativo è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 28.000 euro.

<sup>46</sup> Per l'anno d'imposta 2024 viene considerato sia il trattamento integrativo che il bonus tredicesima.

**trattamento, comprensivo del bonus tredicesima, corrispondente a un trasferimento monetario è stata pari a 1,3 miliardi di euro.**

I soggetti ai quali il trattamento è stato erogato direttamente dal sostituto d'imposta sono 6,0 milioni, per un ammontare di 3,8 miliardi di euro. Si registrano inoltre circa 1,7 milioni di soggetti, pari al 35,4% del totale dei soggetti con diritto al trattamento, che hanno fatto valere il trattamento in dichiarazione in forma parziale o totale, per un importo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro (tra questi, circa 892 mila soggetti hanno dichiarato di fruire integralmente del trattamento in dichiarazione, per un importo di 848,5 milioni di euro).

Circa 2,3 milioni di contribuenti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il trattamento integrativo ricevuto<sup>47</sup>, per un importo di 1,0 miliardi di euro (di questi circa 2,1 milioni hanno dichiarato una restituzione integrale del trattamento, per un ammontare di 999,2 milioni di euro); a oltre 1,8 milioni di contribuenti sono state restituite le ritenute Irpef<sup>48</sup> indebitamente versate, pari a 1,5 miliardi di euro.

## 1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere

### 1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) trova collocazione nel quadro RW<sup>49</sup>. Si ricorda che il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà (o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione) e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE). Sono obbligati alla compilazione di tale quadro anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi<sup>50</sup>, ovvero ai casi in cui l'attività estera è intestata a un'altra entità (ad es. società o trust), ma è riconducibile a persone fisiche.

<sup>47</sup> Si tratta di situazioni in cui il soggetto non ha le condizioni per fruire dell'agevolazione e quindi deve restituire il trattamento integrativo erogato dal sostituto.

<sup>48</sup> Sono stati considerati i soggetti con trattamento da restituire e ritenute Irpef maggiori dell'imposta netta.

<sup>49</sup> Dal 2014 il quadro è stato implementato della casella '20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE, ma solo ai fini del monitoraggio.

<sup>50</sup> L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano a integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

Dal 2024 l'**aliquota ordinaria IVIE è stata innalzata all'1,06% del valore degli immobili situati all'estero** (nel 2023 era pari allo 0,76%). L'imposta è calcolata in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale, e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). È prevista un'**aliquota ridotta, pari allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale** che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9<sup>51</sup>. Per quanto riguarda invece le abitazioni principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a partire dal 1° gennaio 2016 l'IVIE non è più applicata.

A partire dall'anno d'imposta 2023, è possibile dichiarare tali immobili nel quadro W del modello 730. Poiché in tale modello non sono presenti i dettagli informativi<sup>52</sup> presenti nel modello Redditi, ma solo l'ammontare complessivo del valore degli immobili situati all'estero e delle attività finanziarie dichiarati, a prescindere dall'applicazione dell'imposta, non è possibile il confronto con l'anno precedente.

Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2024 risulta che oltre **122.900 soggetti** hanno dichiarato immobili situati all'estero, per un valore complessivo<sup>53</sup> di **34,0 miliardi di euro**. L'**imposta IVIE** dichiarata è di **149,8 milioni di euro (+56,6%** rispetto all'anno precedente).

### 1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

L'**aliquota relativa all'IVAFE** è pari al **2 per mille** e la base imponibile è limitata ai soli prodotti finanziari (escludendo le partecipazioni estere).

I dati del quadro RW relativi alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che oltre **368.400 soggetti** hanno dichiarato un ammontare complessivo di attività finanziarie pari a **191,4 miliardi di euro**<sup>54</sup>. L'**imposta IVAFE** dichiarata è pari a **103,9 milioni di euro**, con un incremento del 21,2% rispetto all'anno precedente.

<sup>51</sup> Le categorie catastali relative alle abitazioni principali soggette a IVIE sono: A/1 abitazione signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli.

Le categorie catastali relative alle abitazioni principali non soggette a IVIE sono: A/2 abitazioni di tipo civile, A/3 abitazioni di tipo economico, A/4 abitazioni di tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 abitazioni di tipo rurale, A/7 abitazioni in villini e A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.

<sup>52</sup> Nel modello 730 non è presente il dettaglio dell'imposta per ogni riga compilata.

<sup>53</sup> Si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente. Il dato comprende gli importi della colonna 8 dei righe da RW1 a RW5 in presenza dei codici '15', '19' indicati nella colonna 3.

<sup>54</sup> L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente. Il dato comprende gli importi della colonna 8 dei righe da RW1 a RW5 in presenza dei codici da '1' a '14' e '20' indicati nella colonna 3.

## 1.11 Deduzioni e detrazioni

### 1.11.1 Deduzioni

Nel 2024 le deduzioni ammontano complessivamente a oltre **40,6 miliardi di euro** (+4,2% rispetto al 2023) e si suddividono tra la **deduzione per abitazione principale (9,7 miliardi di euro)** e gli oneri deducibili (30,9 miliardi di euro)<sup>55</sup>. Rispetto al 2023, gli oneri deducibili mostrano un incremento del 5,1%, imputabile prevalentemente ai contributi previdenziali e assistenziali (+4,7% rispetto al 2023).

I successivi grafici evidenziano sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, in termini sia di frequenza che di ammontare, riguarda i **contributi previdenziali e assistenziali (21,7 miliardi di euro, 70,1% dell'ammontare complessivo degli oneri deducibili)**. Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi, che devono riportare in dichiarazione il reddito al lordo di tali contributi, per poi dedurli nel calcolo dell'imponibile Irpef. La disciplina è quindi diversa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, il cui reddito confluisce in dichiarazione già al netto dei contributi.


Gli oneri deducibili comprendono anche le **erogazioni liberali** a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per le quali, in base al nuovo codice del Terzo Settore, è prevista la possibilità di scegliere tra deduzione e detrazione. La **deduzione**<sup>56</sup> è prevista nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato ed è stata utilizzata da oltre 855.600 soggetti, per un ammontare di **353,2 milioni di euro**. I soggetti che hanno optato per la **detrazione del 30%**<sup>57</sup> (nel caso di erogazioni a Onlus e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale), fino a un importo massimo di 30.000 euro, sono oltre 525.000, per un ammontare di spesa pari a **189,5 milioni di euro**, mentre i soggetti che hanno optato per la **detrazione del 35%**<sup>58</sup> (nel caso di erogazioni a organizzazioni di volontariato) sono oltre 120.500, per un ammontare di spesa pari ai **47,6 milioni di euro**.

<sup>55</sup> Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.


<sup>56</sup> Il dato si riferisce al rigo RP36 e si considera sia la quota riportata in colonna 3 che i residui degli anni precedenti riportati da colonna 4 a colonna 7.

<sup>57</sup> Si fa riferimento al rigo RP15 col6.

<sup>58</sup> Si fa riferimento al rigo RP15 col7.

**Figura 1.14 Distribuzione delle frequenze degli oneri deducibili - confronto 2024 – 2023**


\*Comprende: altri oneri del rigo RP26, spese per acquisto o costruzione di abitazione principale data in locazione, restituzione somme al soggetto erogatore, quota investimento start-up ed erogazioni a favore delle Onlus, OV e APS

**Figura 1.15 Composizione percentuale dell'ammontare degli oneri deducibili - anno d'imposta 2024**


\*Comprende gli altri oneri del rigo RP26, le spese per acquisto o costruzione di abitazione principale data in locazione, restituzione somme al soggetto erogatore, quota investimento start-up ed erogazioni a favore delle Onlus, OV e APS

### 1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili

Le detrazioni ammontano complessivamente a **79,7 miliardi di euro** (+0,5% rispetto al 2023) e riguardano prevalentemente le seguenti voci<sup>59</sup>: detrazioni per redditi da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati (67,7%), detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio (12,5%), oneri detraibili da sezione I del quadro RP (10,3%), per carichi di famiglia (4,7%), e detrazioni delle spese per il risparmio energetico (3,3%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia una **flessione sia della detrazione per carichi di famiglia (-4,6%), che delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati (-1,1%)**; al contrario aumentano le detrazioni relative alle seguenti voci:


- spese per recupero edilizio (+8,3%);
- spese per risparmio energetico (+5,9%);
- spese di cui alla sez. I del quadro RP (+4,4%);

<sup>59</sup> Le altre detrazioni non indicate nella parte testuale riguardano: spese per arredo immobili ristrutturati, detrazioni per canoni di locazione, per comparto sicurezza, per oneri sezione VI del quadro RP

La sezione I del quadro RP comprende gli oneri detraibili al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%<sup>60</sup>. Di particolare interesse è l'analisi degli **oneri detraibili al 19%**, che ammontano complessivamente a oltre **44,3 miliardi di euro** (+8,5% rispetto al 2023). La normativa prevede che per alcuni oneri la relativa detrazione, determinata in base all'aliquota prevista, spetti in relazione al livello del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta pienamente se quest'ultimo è inferiore a 120.000 euro, mentre spetta in misura parziale e decrescente linearmente, fino a zero se il reddito risulta pari o superiore a 240.000 euro. Per altri oneri la detrazione è integralmente spettante indifferentemente dal livello del reddito complessivo. Gli oneri detraibili al 19% non commisurati al reddito complessivo<sup>61</sup> ammontano a 35,7 miliardi di euro (80,5% del totale oneri detraibili al 19%), quelli commisurati al reddito complessivo ammontano a 8,6 miliardi di euro. Per quanto riguarda le singole voci di spesa che rientrano nella categoria degli oneri detraibili al 19%, il confronto con l'anno precedente evidenzia che **i maggiori incrementi sono stati registrati per le spese per istruzione universitaria (+13,3%), le spese sanitarie (+9,0%), le spese per istruzione non universitaria (+8,7%) e le spese per interessi per mutui per l'acquisto di abitazioni principali (+6,3%)<sup>62</sup>.**

I grafici successivi mostrano sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle principali voci di spesa detraibili al 19%.

**Figura 1.16 Distribuzione delle frequenze degli oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2024**




<sup>60</sup> La detrazione al 90% riguarda i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% a un'impresa di assicurazione.

<sup>61</sup> Per la distinzione tra oneri detraibili al 19% commisurati e non al reddito complessivo si rimanda alle istruzioni del modello di dichiarazione Redditi delle Persone fisiche, quadro RP sezione I.

<sup>62</sup> La voce "interessi mutui ipotecari per abitazione principale" comprende gli interessi per mutui stipulati ante 2021 e quelli stipulati post 2021. Non è possibile fare la somma delle frequenze in quanto ci possono essere casi di compresenza per cui il soggetto viene contato due volte.

**Figura 1.17** Composizione percentuale dell'ammontare degli oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2024




\* Comprende interessi mutui ipotecari per abitazione principale (ante e post 2021), per altri immobili, interessi mutui recupero edilizio, costruzione abitazione principale e interessi per prestiti e mutui agrari

\*\* Comprende gli altri oneri detraibili, le spese per addetti assistenza personale, attività sportive ragazzi, intermediazione immobiliare e locazione per studenti fuori sede

Di particolare rilievo è la distribuzione percentuale per classi di reddito complessivo della variabile "Totale oneri detraibili al 19%" che mostra un andamento crescente e successivamente decrescente all'aumentare del reddito complessivo: la concentrazione dell'ammontare cresce nella prima parte della distribuzione del reddito complessivo, la massima concentrazione (il 26,0%) è quindi raggiunta nella classe di reddito "da 26.000 a 35.000" euro, successivamente la concentrazione si riduce, fino ad arrivare alla minima concentrazione di 2,2%, nella classe di reddito oltre 150.000 euro.

**Figura 1.18 Distribuzione per classi di reddito complessivo del totale oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2024**



Tra gli **oneri detraibili al 26%** sono incluse le **erogazioni liberali** a favore delle Onlus<sup>63</sup> gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pari a 94,1 milioni di euro, la cui detrazione è commisurata al reddito, mentre la detrazione spetta in misura piena per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, pari a 20,7 milioni di euro.

Le **spese per le ristrutturazioni edilizie, per interventi antisismici e il bonus verde** sostenute nel 2024 (riportate nella sez. III-A del quadro RP) per le quali matura il diritto alla detrazione<sup>64</sup> ammontano a **32,8 miliardi di euro**, di cui 226,0 milioni di euro afferenti alle spese per il superbonus al 110% e al 70%. Le spese di **riqualificazione energetica** sostenute nel 2024 (riportate nella sez. IV del quadro RP) ammontano a **6,3 miliardi di euro**, di cui 251,4 milioni di euro relative a spese al 110% e al 70%<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> Per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono previste le percentuali al 26%, 30% e 35%. La discriminante sta nella localizzazione o meno dell'ente in un Paese non appartenente all' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). In particolare, la detrazione del 26% spetta per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti OCSE. Invece la detrazione al 30% spetta per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, mentre la detrazione del 35% spetta per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

<sup>64</sup> Non sono comprese le spese per le quali si è optato per la cessione del credito.

<sup>65</sup> Dall'anno d'imposta 2024 le spese superbonus sono detraibili in dieci rate.